

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Raffineria di GELA S.p.A Contrada Piana del Signore 93012 Gela (CL) raffineriadigela@pec.eni.com

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'Ambiente Generale Valutazioni Ambienta
U.prol DVA – 2014 – 0018870 del 13/06/2014

Pratica N.

Rif. Millente:

All'ISPRA
Via Vitaliano brancati, 48
00144 Roma (RM)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma cotana@crbnet.it roberta.nigro@isprambiente.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla Società Raffineria di Gela S.p.A. stabilimento sito nel Comune di Gela (CL) - Adempimento delle prescrizioni ID 83/560-688-698-703-704.

In merito alla documentazione trasmessa dalla Società Raffineria di Gela S.p.A. per lo stabilimento sito nel Comune di Gela (CL) in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto di AIA del 21/12/2012, n. DEC-MIN-0000236 di seguito elencate:

- Prescrizione n. 42 "Progetto copertura delle vasche di trattamento" ID83/560;
- Prescrizioni n.100 b) e n. 100 c) "Studio di fattibilità impermealizzazione e copertura aree di deposito temporaneo" ID83/688;
- Prescrizione n. 29 "Rapporto dati di nuovi misuratori di flussi inviati in torcia" ID83/698;
- Prescrizione n. 6 "Caratterizzazione camini non compresi nella bolla" ID83/703;
- Prescrizione n. 22 "Caratterizzazione emissioni da sfiati e ricambi d'aria" ID83/704;

si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio conclusivo del 19/05/2014, prot. n. CIPPC00-2014-0000962 reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.


Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mariano Giillo)

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile: milillo antoniodomenico@minabiente.it tel. 06/57225924
DVA-4RI-AIA-17 2014-0052 DDC



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



CIPPC-00-2014-0000962 -

Pratica N:	
Rif. Millente:	······

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Valutazioni Ambientali c.a. dott. Giuseppe Lo Presti Via C. Colombo, 44 00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Stabilimento RAFFINERIA DI GELA S.p.A. Sito in Gela (CL) – Adempimento delle prescrizioni ID 83/560-688-698-703-704

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

II Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Franco Cotana

All. c.s.





### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO ai sensi dell'art. 29-sexies del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

### per lo stabilimento Raffineria di Gela S.p.A. sito in Gela (CL)

Verifica di adempimento delle prescrizioni di cui al DEC - MIN -236 del 21/12/2012:

- ID 83/560 (Progetto copertura delle vasche di trattamento prescrizione n. 42)
- ID 83/688 (Studio fattibilità impermeabilizzazione e copertura aree di deposito temporaneo prescrizioni n. 100 b) e n. 100 c))
- ID 83/698 (Rapporto dati di nuovi misuratori di flussi inviati in torcia prescrizione n. 29)
- ID 83/703 (Caratterizzazione camini non compresi nella bolla prescrizione n. 6)
- ID 83/704 (Caratterizzazione emissioni da sfiati e ricambi d'aria prescrizione n. 22)

GESTORE LOCALITÀ DATA DI EMISSIONE RAFFINERIA DI GELA S.p.A. GELA (CL) 08/05/2014

#### **Gruppo Istruttore**:

Dott. Antonio Fardelli - Referente GI

Dott. Marcello Iocca

Prof. Antonio Mantovani

Dott. Marco Mazzoni

Ing. Salvatore Tafaro

Dott. Gaetano Capilli - Regione Siciliana

Dott.sa Giulia Anna Antonia Cortina – Provincia di Caltanissetta

Dott. Enrico Ascia - Comune di Gela

M

14,





- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000206 del 18.05.2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale degli impianti della Società Stabilimento di Gela al Gruppo Istruttore così costituito:
  - Dott. Antonio Fardelli Referente GI
  - Dott. Marcello Iocca
  - Prof. Antonio Mantovani
  - Dott. Marco Mazzoni
  - Ing. Salvatore Tafaro
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Dott. Gaetano Capilli Regione Siciliana
  - Dott.sa Giulia Anna Antonia Cortina Provincia di Caltanissetta
  - Dott. Enrico Ascia Comune di Gela
- preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
  - Ing. Gaetano Battistella
  - Dott.ssa Celine Ndong
- vista la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DEC MIN -236 del 21/12/2012, di cui al Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie Generale n.8 del 10/01/2013;
- visto il documento comunitario adottato dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2008/01/CE Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries - Febbraio 2003;
- visto il decreto ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005;

J





- visti gli esiti della riunione del Gruppo istruttore del 7 e 8 maggio 2014;
- ID 83/560 (Progetto copertura delle vasche di trattamento)
- considerato che l'art. 1, comma 9, del decreto del 21/12/2012, in conformità con la prescrizione
   n. 42 del parere istruttorio conclusivo del decreto medesimo, prevede che il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente uno studio di fattibilità per la copertura delle vasche degli impianti di trattamento dei reflui liquidi;
- vista la nota n. RAGE/AD/414/T del 10/05/2013 (DVA-2013-11018 del 14/05/2013) con cui il Gestore ha trasmesso relazione tecnica relativa alla copertura delle vasche per il trattamento dei reflui liquidi, corredato da tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro;
- vista la nota n. DVA/2013/13561 del 11/06/2013, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la sopra richiamata nota n. RAGE/AD/414/T del 10/05/2013;
- relazione istruttoria del 28/06/2013 predisposta da ISPRA sulla base della documentazione presentata dal Gestore con nota n. RAGE/AD/414/T del 10/05/2013;
- vista la nota n. CIPPC\_00-2013-2088 del 13/11/2013 con la quale il Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il parere del Gruppo istruttore del 29/10/2013, dove si rilevava l'assenza di proposte di soluzioni tecniche per la copertura delle vasche, richieste dalla prescrizione n. 42;
- vista la n. DVA-2013-27684 del 29/11/2013 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto al Gestore di fornire la documentazione integrativa necessaria per la conclusione delle attività istruttorie;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/1106/T del 30/12/2013 (DVA-2014-67 del 03/01/2014) con cui il Gestore, in risposta alle richieste del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla nota del 29/11/2013, ha informato il MATTM delle attività in corso per la definizione della scelta tecnologica più adeguata e che a valle di tali attività avrebbe inviato la documentazione integrativa richiesta, ossia entro il 27/01/2014;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/34/T del 22/01/2014 (DVA-2014-1658 del 23/01/2014 e CIPPC-00-2014-183 del 22/01/2014) con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, predisponendo un apposito studio contenente le soluzioni tecniche proposte.

Dalla documentazione presentata dal Gestore risulta che:

- Esistono alcune tipologie di intervento possibili e precisamente:
  - 1. Copertura delle vasche e relativa aspirazione dell'aria ed invio della stessa ad un sistema di depurazione;

lh



- 2. Copertura delle vasche mediante sistemi flottanti che evitano l'evaporazione dalla vasca stessa;
- 3. Copertura delle vasche con sistemi che ne consentono la "respirazione" ossia l'ingresso e al fuoriuscita dell'aria senza ulteriore necessità di trattamento.

Tra le tre tipologie di copertura elencate, la terza soluzione è quella che il Gestore intende adottare in quanto non richiede il contatto diretto della copertura con il fluido presente in vasca (richiesto dalla seconda tipologia) e allo stesso tempo non richiede la movimentazione di masse d'aria importanti da avviare al trattamento (richiesta dalla prima tipologia), risultando così di facile realizzazione. Le vasche saranno coperte con un telo in PVC ignifugo supportato da un'idonea struttura di sostegno in cui sono realizzate una serie di finestre di tessuto foto-catalitico. Attraverso queste finestre, l'aria potrà uscire dalle vasche e sarà depurata proprio dal suddetto tessuto che è costituito da carboni attivi (lato liquido) e da biossido di titanio (lato cielo). I carboni attivi hanno il compito di assorbire le sostanze inquinanti, mentre il biossido di titanio, grazie all'azione dei raggi UV solari effettua l'ossidazione delle sostanze assorbite dai carboni realizzando così la sua rigenerazione. Il numero di finestre è definito tenendo conto del quantitativo di sostanze inquinanti che possono evaporare dalle vasche.

Il solo costo gestionale è costituito dalla sostituzione e dallo smaltimento del tessuto foto catalitico che può avvenire ogni 18/24 mesi a seconda del quantitativo e dalla tipologia di inquinanti adsorbiti.

- Le vasche oggetto dell'intervento di copertura sono le seguenti:
  - 1. vasca terminale TAS avente una superficie di circa 990 m²: la superficie complessiva di tessuto prevista per questa vasca è di 270 m²;
  - 2. vasca TAS S 22 avente una superficie di circa 132 m<sup>2</sup>: la superficie complessiva di tessuto prevista per questa vasca è di 40 m<sup>2</sup>;
  - 3. n° 2 vasche di omogeneizzazione del biologico reflui industriali aventi ciascuna una superficie di 1800 m²: la superficie complessiva di tessuto prevista per queste vasche è di 950 m²;
  - 4. vasca di accumulo intermedia del biologico reflui civili avente una superficie di circa 578 m<sup>2</sup>: la superficie complessiva di tessuto prevista per questa vasca è di 80 m<sup>2</sup>.
- Tale documentazione non risulta corredata dal cronoprogramma relativo agli interventi necessari per l'implementazione della soluzione tecnica scelta per la copertura delle vasche di trattamento dei reflui liquidi.

M

#



- ID 83/688 (Studio fattibilità impermeabilizzazione e copertura aree di deposito temporaneo prescrizioni n. 100 b) e c))
- considerato che le prescrizioni n. 100 b) e c) del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, prevedono che il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente rispettivamente:
  - a) uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le aree di deposito temporaneo al fine di renderle resistenti all'attacco chimico;
  - b) uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di deposito temporaneo, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/1082/T del 16/12/2013 (DVA-2013-29464 del 17/12/2013) con cui il Gestore con riferimento alle prescrizioni n. 100 b) e c) ha trasmesso uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione e la copertura delle aree di deposito temporaneo, corredato da tariffa per un importo pari a 4.000,00 euro.

Dalla documentazione presentata dal Gestore risulta che:

• La Raffineria individua le seguenti 3 aree (D01-D02-D03) permanentemente dedicate al raggruppamento dei rifiuti speciali di Stabilimento:

#### Area di deposito temporaneo Do1

Il deposito  $D_{01}$  è ubicato in Isola 15 e rappresenta l'area centralizzata per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dal processo produttivo della Raffineria.

Il deposito presenta una superficie complessiva di circa <u>5.200 m² dei quali circa 800 m²</u> dotati di tettoia coprente.

Il deposito è <u>completamente pavimentato</u> in calcestruzzo con sottostante telo in HDPE ed è provvisto di un muretto perimetrale di cordolatura.

La pavimentazione è suddivisa in 4 porzioni, ciascuna delle quali realizzata con un livello di pendenza che garantisce la raccolta dei reflui di origine meteorica verso due canali di gronda che convogliano successivamente alla fognatura acque oleose di stabilimento asservita agli impianti di depurazione delle acque reflue dell'insediamento.

#### Area di deposito temporaneo $D_{02}$

Il deposito D<sub>02</sub> è ubicato in Isola 15, è dedicato al raggruppamento di <u>inerti non pericolosi</u>, rottami ferrosi che sono raccolti e dimensionati per l'invio a recupero (attività R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06).

Il deposito presenta una superficie complessiva di circa 1700 m<sup>2</sup> <u>interamente pavimentata</u> in calcestruzzo che garantisce la raccolta e il convogliamento dei reflui alla fognatura acque

fr

M



oleose di stabilimento asservita agli impianti di depurazione delle acque reflue dell'insediamento.

#### Area di deposito temporaneo D<sub>03</sub>

Il deposito D<sub>03</sub>, ubicato presso il Deposito interno (DEINT/GPL) di Raffineria è dedicato al raggruppamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti esclusivamente dalle attività specifiche dell'unità Deposito carburanti interno alla raffineria.

Il deposito presenta una superficie complessiva di circa 500 m<sup>2</sup> <u>interamente coperta e pavimentata in calcestruzzo</u> che garantisce la raccolta e il convogliamento dei reflui alla fognatura acque oleose di stabilimento asservita agli impianti di depurazione delle acque reflue dell'insediamento.

- Secondo il Gestore, le caratteristiche tecnico-strutturali delle aree di deposito temporaneo e le modalità adottate dalla Raffineria nella gestione delle stesse costituiscono misure ampiamente cautelative nel prevenire fenomeni di rilascio di inquinanti, considerato che l'impermeabilizzazione della pavimentazione e la captazione totale delle acque di dilavamento sono applicate a tutte le aree, indistintamente rispetto alla tipologia di rifiuti in deposito.
- Il Gestore sostiene inoltre che il totale di circa 1300 m² di superficie coperta (800 m² al D01 e 500 m² al D03) consente alla Raffineria di operare il raggruppamento dei rifiuti con modalità commisurate alla pericolosità del materiale raccolto nel rispetto dei requisiti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Il gestore ritiene, altresì, che le garanzie gestionali adottate presso la Raffineria per le aree di deposito temporaneo sono cautelative nei confronti dei fenomeni di rilascio di inquinanti. In particolare, infatti, il raggruppamento viene organizzato per tipologie omogenee di rifiuti, mantenute distinte, ed in funzione della relativa pericolosità.
- Il Gestore ritiene che tutte le aree di deposito temporaneo di Raffineria siano già dotate di pavimentazione impermeabile e totalmente captate alla fognatura acque oleose di Stabilimento asservita agli impianti di trattamento acque reflue di Sito, e che siano disponibili superfici coperte di estensione adeguata alla gestione delle operazioni di deposito dei rifiuti in conformità ai criteri di prevenzione dell'inquinamento.
- Il Gestore ritiene pertanto di avere già adottato tutte le misure necessarie al conseguimento economicamente sostenibile dei migliori standard ambientali.
- Il Gestore ritiene infine che i requisiti richiesti dalla prescrizione n. 100 per i depositi temporanei dei rifiuti della Raffineria di Gela siano già rispettati per le aree di deposito D01, D02 e D03.



- vista la nota n. DVA/2014/1216 del 20/01/2014, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la sopra richiamata nota n. RAGE/AD/DIGE/1082/T del 16/12/2013;
- vista la nota n. DVA/2014/2400 del 30/01/2014, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la nota prot. n. 50283 del 13/12/2013 (DVA-2013-29246 del 13/12/201), con cui Ispra ha trasmesso le proprie valutazioni a conclusione dell'ispezione condotta presso l'impianto nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2013;
- vista la relazione istruttoria del 17/02/2014 predisposta da ISPRA sulla base della documentazione presentata dal Gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/1082/T del 16/12/2013;

#### • ID 83/698 (Rapporto dati di nuovi misuratori di flussi inviati in torcia - prescrizione n. 29)

- considerato che la prescrizione n. 29 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012,
   prevede che il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente, un rapporto contenete i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, di cui alle prescrizioni nn. 25 e 30 del predetto decreto;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/07/T del 08/01/2014 (DVA-2014-373 del 09/01/2014) con cui il Gestore con riferimento alla prescrizione n. 29 ha trasmesso il rapporto comprensivo dei dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura (misuratori/registratori di flusso in continuo presso le torce), corredato da tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro.

Dalla documentazione esaminata risulta che il rapporto di dati presentato dal Gestore consiste in una tabella dove viene mostrato, per ogni singola torcia (D1, C, B, D), il dato (espresso in tonnellate) che è stato totalizzato come consuntivo dall'installazione del relativo dispositivo di misura, consistente in misuratore/registratore di flusso continuo.

Da tale report non risulta tuttavia chiaro il periodo di riferimento dei dati, pur considerando quanto premesso dal Gestore, ossia che, conformemente alle tempistiche indicate dalle prescrizioni n. 25 e n. 30 del decreto del 21/12/2012, i dispositivi di misura per le torce "C" e "D1" sono stati predisposti nel mese di aprile, con entrata in servizio a regime in maggio 2013, mentre quelli relativi alle torce "B" e "D" nel novembre 2013.

Il Gestore ha dichiarato, inoltre, che nel periodo di riferimento non si sono verificati eventi comportanti attivazione del sistema torce di raffineria a seguito di situazioni di emergenza e sicurezza e che non è mai stato superato il valore soglia di 150 tonn/giorno;

vista la nota n. DVA/2014/1568 del 22/01/2014, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la sopra richiamata nota n. RAGE/AD/DIGE/07/T del 08/01/2014;

Jh





 vista la relazione istruttoria del 05/02/2014 predisposta da ISPRA sulla base della documentazione presentata dal Gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/07/T del 08/01/2014.

#### ■ ID 83/703 (Caratterizzazione camini non compresi nella bolla - prescrizione n. 6)

- considerato che la prescrizione n. 6 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, prevede che il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente, una relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti dai camini non considerati ai fini del calcolo della bolla di Raffineria (E24-E25-E26-E27-E28-E29-E30-E31), effettuata sulla base di almeno tre misure nell'arco dell'anno, in condizioni di normale esercizio;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/1074/T del 13/12/2013 (DVA-2013-29334 del 16/12/2013) con cui il Gestore con riferimento alla prescrizione n. 6 ha trasmesso la relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti dai camini non considerati ai fini del calcolo della bolla di Raffineria (E24-E31), effettuata sulla base di tre campagne di misura nell'arco dell'anno in condizioni di normale esercizio (aprile-giugno/luglio-agosto/ottobre 2013), corredata da tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro.

La relazione tecnica presentata contiene i risultati della caratterizzazione ottenuti sulla base di tre campagne di misura effettuate in aprile-giugno/luglio-agosto/ottobre 2013.

Considerando che la prescrizione n. 6 prevede altresì che le emissioni derivanti dai camini E24-E31 rispettino i limiti di cui all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla relazione tecnica emerge che:

- i valori delle concentrazioni dei parametri monitorati sono sempre al disotto dei limiti previsti dall'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i valori delle concentrazioni dei parametri monitorati sono quasi sempre anche al di sotto del limite di rilevabilità del metodo;
- le emissioni di Benzene dal camino E27 (Candela deposito interno carburanti (DEINT)) rilevate nelle campagne del 01/08/2013 e del 27/11/2013 risultano rispettivamente pari a 4,13 ± 0,41 mg/Nm3 e 4,5 ± 0,45 mg/Nm3, ossia prossime al limite pari a 5 mg/Nm3, indicato dall'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- vista la nota n. DVA/2014/1756 del 24/01/2014, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la sopra richiamata nota n. RAGE/AD/DIGE/1074/T del 13/12/2013;
- vista la relazione istruttoria del 22/03/2014 predisposta da ISPRA sulla base della documentazione presentata dal Gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/1074/T del 13/12/2013;

Jr.





- ID 83/704 (Caratterizzazione emissioni da sfiati e ricambi d'aria prescrizione n.22)
- considerato che la prescrizione n. 22 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, prevede che il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente, una relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, effettuata sulla base di almeno tre misure nell'arco dell'anno;
- vista la nota n. RAGE/AD/DIGE/1043/T del 03/12/2013 (DVA-2013-28113 del 03/12/2013) con cui il Gestore con riferimento alla prescrizione n. 22 ha trasmesso la relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, effettuata sulla base di almeno tre misure nell'arco dell'anno (aprile/giugno/ottobre 2013), corredata da tariffa per un importo pari a 2.000,00 euro.

La relazione tecnica presentata contiene i risultati della caratterizzazione ottenuti sulla base di tre campagne di misura effettuate in aprile/giugno/ottobre 2013.

Considerando che al paragrafo 8.2.6 del decreto di AIA del 21/12/2012 è previsto che le emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, come il punto di emissione convogliata C1 delle emissioni derivanti dalle 59 cappe del laboratorio di analisi, rispettino i limiti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla relazione tecnica emerge che:

- i punti di emissioni esaminati sono quelli relativi alle cappe del laboratorio analisi;
- non c'è una completa caratterizzazione; la caratterizzazione effettuata dal Gestore consiste
  nella sola determinazione delle SOV, espresse come concentrazione di COT, presenti nelle
  emissioni convogliate derivanti dalle cappe di laboratorio; l'unico dato trasmesso è infatti la
  concentrazione del COT presente nelle emissioni convogliate derivanti dalle cappe di
  laboratorio, senza peraltro fornire le motivazione che hanno portato a tale scelta;
- non c'è la caratterizzazione delle stesse SOV, che secondo il Gestore sarebbero tutte le singole sostanze organiche indicate nelle classi I e II della Tabella D della Parte II Allegato I Parte V del citato D. Lgs. 152/06, che peraltro ritiene assenti nello stesso ciclo di lavoro da cui la stessa emissione si è generata;
- il Gestore conclude che:

"Nei campioni d'effluenti convogliati presi in esame non sono state rilevate concentrazioni d'inquinanti superiori ai valori imposti dal D. Lgs. 152/06 e dal Decreto AIA Prot. 0000236 del 21/12/2012 con riferimento alle Sostanze Organiche Volatili (SOV) e, pertanto, l'assenza di superamenti è anche riferibile a tutte le singole sostanze organiche indicate nelle classi I e II della Tabella D della Parte II Allegato I Parte V del citato D. Lgs. 152/06 come, peraltro, desumibile dal sostanziale non superamento delle singole soglie di rilevanza





oltre che dall'assenza di dette specie chimiche nello stesso ciclo di lavoro da cui la stessa emissione si è generata."

- vista la nota n. DVA/2014/1760 del 24/01/2014, con cui la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione AIA-IPPC la sopra richiamata nota n. RAGE/AD/DIGE/1043/T del 03/12/2013;
- vista la relazione istruttoria del 23/03/2014 predisposta da ISPRA sulla base della documentazione presentata dal Gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/1043/T del 03/12/2013;

#### IL GRUPPO ISTRUTTORE

#### • ID 83/560 (Progetto copertura delle vasche di trattamento)

Prende atto di quanto comunicato dal gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/34/T del 22/01/2014 in riferimento alla prescrizione n. 42 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, che prevede che: il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente uno studio di fattibilità per la copertura delle vasche degli impianti di trattamento dei reflui liquidi.

- 1. Prescrive al Gestore che gli interventi necessari per la realizzazione della soluzione tecnica scelta per la copertura delle 5 vasche di trattamento dei reflui liquidi debbano essere conclusi entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento relativo al presente parere.
- 2. Prescrive al Gestore di trasmettere, entro 10 giorni dalla predetta notifica, all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi.
- 3. Prescrive, altresì, al Gestore di comunicare, all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, la conclusione degli interventi.
- 4. Ritiene, altresì, opportuno che nell'ambito del primo controllo utile da parte dell'ISPRA, sia verificato lo stato reale di attuazione degli interventi previsti, conformemente al cronoprogramma di cui al punto 2.

### ■ ID 83/688 (Studio fattibilità impermeabilizzazione e copertura aree di deposito temporaneo - prescrizioni n. 100 b) e c))

In riferimento alle prescrizioni n. 100 b) e c) del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, che prevedono che il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità competente rispettivamente:

- a) uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le aree di deposito temporaneo al fine di renderle resistenti all'attacco chimico;
- b) uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di deposito temporaneo, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.

Il Gruppo istruttore prende atto di quanto comunicato dal Gestore con note:

P



- n. RAGE/AD/DIGE/1082/T del 16/12/2013 con riferimento alle prescrizioni n. 100 b) e c), con cui ha trasmesso la relazione riguardante l'impermeabilizzazione e la copertura delle aree di deposito temporaneo;
- n. RAGE/AD/104/T del 07/02/2013 (DVA-2013-4259 del 18/02/2013) con riferimento alla prescrizione n. 101 (aggiornamento progetto di realizzazione stoccaggi deposito preliminare e messa in riserva in coerenza con quanto previsto nella DRS 1034 del 20/11/2007 di giudizio di compatibilità ambientale) e alla prescrizione n. 102 (comunicazione delle aree di deposito temporaneo con allegata planimetria), con cui ha dichiarato di non ravvisare più la necessità dell'area di deposito preliminare prevista dall'AIA del 21/12/2012, in quanto le attuali procedure di raffineria prevedono che la gestione dei rifiuti prodotti avvenga mediante l'utilizzo dei soli depositi temporanei di cui invia in allegato l'elenco delle aree.

Alla luce di quanto comunicato dal Gestore con le suddette note in relazione alla volontà di avvalersi esclusivamente della modalità del deposito temporaneo per la gestione dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo di stabilimento, il Gruppo istruttore ritiene che:

- il paragrafo 8.8.2 "Deposito preliminare e messa in riserva" del decreto di AIA del 21/12/2012 è eliminato;
- il paragrafo 8.8.1 "Deposito temporaneo" del decreto di AIA del 21/12/2012 è integralmente sostituito con il seguente.

#### 8.8.1 Deposito temporaneo

Le aree di deposito temporaneo individuate e indicate dal Gestore sono le seguenti 3 aree:

Denominazione dell'area	Caratteristiche	Superficie	Tipologia di rifiuti
<u>D<sub>01</sub> ubicato in Isola 15</u>	<ul> <li>interamente pavimentata in calcestruzzo con sottostante telo in HDPE ed è provvista di un muretto perimetrale di cordolatura.</li> <li>parzialmente coperta (circa 800 m² dotati di tettoia coprente)</li> </ul>	5.200 m <sup>2</sup>	rifiuti provenienti dal processo produttivo
<u>D<sub>Ø2</sub></u> ubicato in Isola 15	interamente pavimentata in calcestruzzo     non coperta	1700 m <sup>2</sup>	inerti non pericolosi (rottami ferrosi)
D <sub>03</sub> ubicato presso il Deposito interno (DEINT/GPL)	interamente pavimentata in calcestruzzo     interamente coperta	500 m²	rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti esclusivamente dalle attività specifiche dell'unità Deposito carburanti interno alla raffineria.

Ť

A





- 5. Il Gestore deve garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti in conformità all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- 6. Il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento relativo al presente parere, una tabella conforme alla scheda B.12 della domanda di AIA contenente l'elenco dettagliato dei rifiuti previsti in ciascuna delle 3 aree, con indicazione di: codici CER, stato fisico, descrizione, quantità annua prodotta, fase di provenienza e modalità di deposito, capacità e superficie di ciascuna area.
- 7. Resta inteso che le aree di deposito di rifiuti devono essere preventivamente e chiaramente individuate, fisicamente distinte e separate da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e dei sotto-prodotti e prodotti finali.
- 8. Nell'ambito degli obblighi di comunicazione del piano di monitoraggio e controllo, il Gestore deve comunicare gli esiti della <u>verifica mensile</u> dello stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità di rifiuti pericolosi che della quantità di rifiuti non pericolosi, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovrà essere altresì controllato lo stato delle etichette.
- 9. Le porzioni delle aree di deposito indicate (DO1, DO3, DO2) effettivamente utilizzate devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
- 10. Il deposito deve essere organizzato raggruppando i rifiuti in modo tale da garantire la separazione fisica tra le aree di stazionamento dei rifiuti pericolosi dalle aree in cui sono collocati i rifiuti non pericolosi.
- 11. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante sia l'elenco dei rifiuti destinati all'area sia le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.
- 12. La superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico-fisico dei rifiuti depositati.
- 13. Tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti pericolosi devono essere collettate; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento reflui idonei allo scopo.
- 14. Deve essere garantito che le infrastrutture di drenaggio, collettamento e trattamento dei reflui provenienti dalle aree di deposito siano dimensionati in modo tale da contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che i rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri anche in caso di sversamenti accidentali.
- 15. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- 16. I contenitori di serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della capacità massima di stoccaggio.

f





- 17. I contenitori devono essere raggruppati per categorie omogenee di rifiuti e disposti in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali sversamenti e la rapida rimozione di contenitori danneggiati.
- 18. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 19. I contenitori e/o serbatoi utilizzati per il deposito di rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso. Qualora vi siano più serbatoi nella stessa area di deposito, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte della capacità complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del serbatoio più grande.
- 20. I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello, e di contenimento. Qualora siano presenti tubazioni di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- 21. Il deposito dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la cui sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
- 22. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
- 23. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.
- 24. I recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
- 25. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 26. Il deposito delle batterie al piombo derivanti dalle attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- 27. Il Gestore deve comunicare, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo eventuali variazioni rispetto all'elenco di rifiuti contenuto nell'autorizzazione e rispetto alla gestione dei depositi temporanei.
- 28. Il Gestore deve comunicare all'Autorità di controllo nell'ambito del report annuale le informazioni seguenti:
  - Tonnellate di rifiuti prodotti per l'anno precedente
  - Tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti per l'anno precedente
  - Produzione specifica di rifiuti (kg annui rifiuti prodotti/ton annue di greggio lavorato)
  - Indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti

fu

M



- Criterio di gestione dei depositi temporanei adottato.
- 29. Il Gruppo istruttore ritiene, altresì, opportuno che, nell'ambito del primo controllo utile da parte dell'ISPRA, sia verificato lo stato reale di attuazione di quanto prescritto.

#### ■ ID 83/698 (Rapporto dati di nuovi misuratori di flussi inviati in torcia - prescrizione n. 29)

Prende atto di quanto comunicato dal gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/07/T del 08/01/2014 in riferimento alla prescrizione n. 29 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, che prevede che: il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità un rapporto contenete i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura.

30. Considerato che i dati presentati dal Gestore, come rilevato da ISPRA, sono valori rappresentativi di dati aggregati delle quantità, il Gruppo Istruttore ritiene opportuno che ISPRA verifichi la rispondenza di funzionamento dei misuratori installati a quanto previsto nel PMC allegato all'AIA.

#### ■ ID 83/703 (caratterizzazione camini non compresi nella bolla - prescrizione n. 6)

Prende atto di quanto comunicato dal gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/1074/T del 13/12/2013 in riferimento alla prescrizione n. 6 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, che prevede che: il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità una relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti dai camini non considerati ai fini del calcolo della bolla di Raffineria (E24-E25-E26-E27-E28-E29-E30-E31), effettuata sulla base di almeno tre misure nell'arco dell'anno, in condizioni di normale esercizio.

- 31. Ritiene di prescrivere al Gestore il monitoraggio quadrimestrale delle emissioni di benzene e COV dai camini E27, E28 e E29.
- 32. Ritiene di prescrivere al Gestore il monitoraggio annuale delle emissioni di polveri e COV dai camini E24, E25 ed E26.

#### ■ ID 83/704 (Caratterizzazione emissioni da sfiati e ricambi d'aria - prescrizione n.22)

Prende atto di quanto comunicato dal gestore con nota n. RAGE/AD/DIGE/1043/T del 03/12/2013 in riferimento alla prescrizione n. 22 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 21/12/2012, che prevede che: il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presenti all'Autorità Competente una relazione tecnica contenete i risultati della caratterizzazione delle emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, effettuata sulla base di almeno tre misure nell'arco dell'anno.

33. Prescrive al Gestore il monitoraggio dei 59 punti di emissione, rappresentati dalle cappe installate presso il Laboratorio di analisi, con frequenza semestrale, almeno per 12 mesi dalla notifica del provvedimento relativo al presente parere, nel rispetto di quanto previsto in Allegato I Parte V del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. Ad esito della predetta fase di monitoraggio, il Gestore potrà proporre, all'Autorità di controllo, una modifica della suddetta frequenza.

Jh

W